

Regolamento per la disciplina dell'Albo Fornitori dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo"

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la tenuta, la gestione e l'aggiornamento dell'Albo Fornitori dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo".

ART. 2 - FINALITÀ

L'Albo Fornitori costituisce lo strumento per l'identificazione di Ditte qualificate quanto a organizzazione, potenzialità produttiva e commerciale, nonché correttezza, ritenute idonee ad effettuare forniture di beni e di servizi in favore dell'Azienda.

Il ricorso all'Albo Fornitori è previsto:

- a) per l'invito a cottimi fiduciari di servizi, lavori e forniture in economia, disciplinati dagli art. 124 e 125 del D. Lgs. 163/2006;
- b) per l'affidamento di servizi, lavori e forniture con trattative dirette, a mezzo procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 57 del D. Lgs. 163/2006;
- c) per l'effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato per l'individuazione di quelli non rinvenibili mediante fonti ufficiali.

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo, ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà dell'AOR di ricorrere al mercato anche in via diretta.

In tal caso i soggetti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti per l'iscrizione, preventivamente all'atto d'acquisto.

ART. 3 – STRUTTURA

Nell'Albo Fornitori sono individuate le seguenti "Categorie merceologiche":

1. Attrezzature Tecnico Economali;
2. Attrezzature Sanitarie;
3. Manutenzioni;
4. Prodotti Alimentari;
5. Prodotti Alberghieri ed Economali;
6. Prodotti e Materiali Sanitari;
7. Lavori;
8. Servizi;

Ciascuna "categoria" raggruppa diverse classi di prodotti e/o prestazioni di servizi e lavori, analiticamente elencati nell'Allegato A), alle quali le Ditte devono fare riferimento all'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione.

L'individuazione delle Ditte specializzate per settore avverrà sulla base delle sopra elencate categorie.

ART. 4 – ISCRIZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO

L'iscrizione all'Albo Fornitori viene effettuata direttamente dal Fornitore.

L'iscrizione, nonché l'aggiornamento dei relativi dati, sono un onere del Fornitore che ne assume la diretta responsabilità sia in relazione alla scelta delle categorie merceologiche che al contenuto e veridicità dei dati forniti.

L'iscrizione delle Ditte all'Albo potrà aver luogo anche d'ufficio, ove l'Azienda, sulla base delle proprie esigenze, ne ritenga utile l'iscrizione al fine di ampliare la concorrenzialità e potrà avvenire in automatico per quelle Ditte che risulteranno aggiudicatrici di forniture o servizi a seguito di procedure ad evidenza pubblica o tramite acquisti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

L'iscrizione all'Albo non dà alcun diritto al fornitore di essere invitato alle gare d'appalto indette dall'Azienda che provvederà comunque a garantire la trasparenza e l'imparzialità nella selezione delle ditte da invitare, facendo ricorso al principio della rotazione delle Ditte.

La domanda di iscrizione, come da scheda allegata, corredata da copia di un documento del legale rappresentante della ditta, deve essere inviata al Direttore Generale dell'Azienda. e comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

La tenuta e l'aggiornamento, con le modalità sopra specificate, dell'Albo Fornitori fanno capo all'“U.O.C Provveditorato Economato” .

ART. 5 - CONTENUTI

L'Albo contiene informazioni relative ai seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi delle Ditte interessate:

- 1) dati anagrafici e identificativi del fornitore;
- 2) capacità economica e finanziaria, in termini di importo relativo alle forniture e/o prestazioni di servizi e/o lavori identici a quella oggetto della richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- 3) capacità tecnica, in termini di numero dipendenti e organizzazione, principali forniture e/o prestazioni di servizi e/o lavori effettuati durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo; dei certificati rilasciati da istituti incaricati del controllo di qualità, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

ART. 6 – ACCERTAMENTO D'IDONEITÀ ED ISCRIZIONE

L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti all'Albo Fornitori è effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione con la documentazione annessa.

Qualora la domanda risulti incompleta, o si riterranno utili approfondimenti specifici, entro i termini sopra citati, saranno richieste ulteriori informazioni, indicando gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione.

La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta, comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

Alle Imprese che hanno inoltrato la domanda, verrà data comunicazione entro 30 giorni, via pec indicata nella domanda, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

ART. 7 – CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La domanda di iscrizione sarà respinta qualora l'operatore economico non sia in grado di documentare il possesso dei requisiti, o qualora l'attività per la quale si chiede l'iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato d'iscrizione alla CCIAA.

Non possono essere iscritte all'Albo Fornitori e, se iscritte, devono essere cancellate con provvedimento d'ufficio dell'Azienda, le Ditte che:

- a) si trovino in una delle situazioni di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art.38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) abbiano subito l'applicazione di almeno tre penali o tre contestazioni scritte per inadempienze di natura contrattuale;
- c) siano denunciate all'Autorità Giudiziaria per reati lesivi della morale, della correttezza commerciale e per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;
- d) abbiano in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento.

ART. 8 – AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico al fornitore inviando richiesta con le stesse modalità previste per la domanda di iscrizione.

In tal senso, l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo", è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nell'Albo, nonché alla tempestività della segnalazione di eventuali variazioni.

ART. 9 – DURATA DELL'ISCRIZIONE E PUBBLICAZIONE

L'iscrizione all'Albo Fornitori non ha limiti temporali. Il Fornitore ha comunque facoltà di disporre in ogni momento la sua cancellazione dall'Albo ovvero da alcune categorie merceologiche. Ha altresì facoltà di modificare in ogni tempo la sua iscrizione con l'inserimento di nuove categorie merceologiche.

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso, sul sito internet: www.ospedalesancarolo.it nella sezione "Fornitori e pagamenti", seguiranno gli adempimenti di cui al comma 7 dell'articolo 45 del D.Lgs 163/2006.

L'A.O.R. si riserva di effettuare la massima pubblicità per la possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori, con qualunque mezzo.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa, in materia di trattamento dei dati, si garantisce che esso sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei Fornitori e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei Fornitori all'iscrizione all'Albo.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del presente regolamento, è competente l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo".

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente, in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000, al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al vigente Regolamento Aziendale, in materia di acquisizione in economia di beni e servizi, adottato con delibera n. 453 del 23/10/2013